

STUDIO LEGALE
Avv. Cristiano Ceriello
Via [REDACTED]
84035 [REDACTED]
Tel./Fax.: [REDACTED]
Cell.: [REDACTED]
PEC: studioglealeceriello@pec.it
www.studioglealeceriello.com

ORIGINALE

GIUDICE DI PACE DI [REDACTED]

Proc.: G. [REDACTED] G. [REDACTED] / Agenzia Entrate Riscossione

Udienza Comp.: [REDACTED]

Oggetto: Opp. Int. Pag. e Cartelle Esattoriali

ATTO DI COSTITUZIONE DI NUOVO PROCURATORE AGGIUNTO ex art. 87 c.p.c.

PER

Il sig. G. [REDACTED] G. [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED], alla via [REDACTED], (C.F. [REDACTED]), ed
elette dom.to anche in [REDACTED], alla via [REDACTED], presso lo
studio dell'Avv. Cristiano Ceriello, dal quale è rapp.to e difeso giusto
separato mandato del [REDACTED] conferito nelle more di giudizio quale
procuratore aggiunto e che si allega in calce al presente atto, il quale
procuratore ulteriormente elegge domicilio ex artt. 125-136 c.p.c. al
numero di fax: [REDACTED] ed a mezzo e-mail PEC all'indirizzo:
studioglealeceriello@pec.it,

ATTORE

CONTRO

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

CONVENUTO

FATTO

A) con libello introduttivo notificato da precedente procuratore, il sig. G. [REDACTED] G. [REDACTED] ha chiamato in giudizio l'Agenda delle Entrate Riscossione allo scopo di ottenere l'annullamento della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n.ro [REDACTED] 00 E CARTELLE ESATTORIALI n.ro 0 [REDACTED] 00 e 0 [REDACTED] 00 relative a infrazioni al Codice della Strada, riportati appunto nel libello introduttivo, le quali doglianze e conclusioni si hanno qui per riportate e trascritte;

B) nelle more, il sig. G. [REDACTED] G. [REDACTED] data [REDACTED] ha inteso nominare lo scrivente quale procuratore aggiunto ex art. 87 cpc nel presente procedimento, così come da mandato sottoscritto in calce al presente atto e che si allega, appunto, all'originale comparsa di costituzione.

* * * * *

Tutto ciò premesso, con il presente atto,

SI COSTITUISCE

Il sottoscritto procuratore per il sig. G. [REDACTED] G. [REDACTED] affinché il presente procedimento venga proseguito per i giusti provvedimenti ed ogni azione tesa all'annullamento della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n.ro 0 [REDACTED] 00 E CARTELLE ESATTORIALI n.ro 0 [REDACTED] 00 e 0 [REDACTED] 00, ruoli relativi ad infrazioni al Codice della Strada, con doglianze ed eccezioni già esperite nel libello introduttivo che lo scrivente procuratore fa proprie e che qui si hanno per riportate e trascritte, insistendo per le conclusioni formulate nell'atto introduttivo enunciate.

Ulteriormente lo scrivente procuratore contesta gli atti impugnati **esperando ulteriori doglianze nel diritto e merito**, di seguito riportate.

PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITA'

- 1) In via preliminare si contesta la nullità degli atti impugnati e, soprattutto, la illegittimità del Concessionario "Agenda delle Entrate

Riscossione" che, ex art. 1 del D. L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, dal 01.07.2017 ha "assorbito" i ruoli del precedente Concessionario alla Riscossione Tributi.

Lo scrivente procuratore difatti contesta in via principale **l'incostituzionalità ex artt. 3, 53 e 97 Cost. del nuovo Concessionario nonchè dell'art. 1 del D. L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016 la L. 225/2016** e, di conseguenza, **chiede che l'On. Giudicante voglia disporre in via incidentale l'inoltro degli atti alla Corte Costituzionale per le valutazioni di diritto.**

Si precisa difatti quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 1 del D. L. del 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge il 1° dicembre 2016 con n.ro 225, dal 01.07.2017 è entrata in funzione, quale nuovo Concessionario alla Riscossione Tributi, l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ha acquisito in carico i ruoli dei precedenti Concessionari alla Riscossione e, su tal scorta, l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava in data [REDACTED] all'attore l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n.ro 0 [REDACTED] 00 E CARTELLE ESATTORIALI n.ro 0 [REDACTED] 00 e n.ro 0 [REDACTED] 0, ingiungendone il pagamento;
- Orbene l' art. 1 del D. L. del 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge il 1° dicembre 2016 con n.ro 225, ha disposto come il nuovo Concessionario alla Riscossione, appunto Agenzia delle Entrate Riscossione, ha acquisito i ruoli dei precedenti Concessionari Equitalia Servizi di Riscossione SpA (società private) che sono stati sciolti e confluiti nella stessa. Con ciò creando, *ex Lege*, difatti un nuovo Ente Pubblico Economico con l'acquisizione "*sic et simpliciter*" del precedente personale e dirigenti appunto della già Equitalia Servizi di Riscossione SpA;

VIOLAZIONE DELL'ART. 97 della Costituzione

- Su tale scorta, e cioè la costituzione di un Ente Pubblico Economico con l'acquisizione del personale di una società privata di capitali (Equitalia Servizi di Riscossione SpA), la Legge presenta una palese violazione dell'**art. 97, comma IV, della Costituzione che dispone come: "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".**

Tale assunto è disposizione è in particolare riportata ai punti 9 e 10 dell'art. 1 D. L. del 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge il 1° dicembre 2016 con n.ro 225.

L'eccezione di incostituzionalità sollevata, a modesto parere dello scrivente procuratore, non può ritenersi manifestamente infondata in quanto recentemente, solo nel 2015, la Corte Costituzionale nella nota sentenza n.ro 37/2015 ha dichiarato illegittimi e nulli gli atti sottoscritti da funzionari dell'Agenzia delle Entrate non dirigenti per specifico concorso.

In particolare, tra gli altri, si legge chiaramente nelle motivazioni della predetta sentenza come a Giudizio del Giudice delle Leggi: *"Secondo la costante Giurisprudenza di questa Corte, nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il **concorso sia necessario** anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio".*

In sostanza il Giudice delle Leggi ha già dichiarato illegittimi gli incarichi a funzionari di dipendenti già presenti nel corpo della P.A. e vincitori di concorso quali dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, perché "promossi" a funzionari all'interno dello stesso Ufficio delle Entrate senza concorso.

Nel caso invece del nuovo Concessionario alla Riscossione "Agenzia delle Entrate Riscossione", costituito ex art. 1 del D. L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, si è in presenza **addirittura** di un Ente Pubblico Economico i cui dipendenti e funzionari, anche come firmatari di ruoli ed atti esattoriali (appunto come quelli notificati e contestati dall'attore), sono stati assunti ed entrati in carico **SENZA ALCUN PUBBLICO CONCORSO ed in palese violazione dell'art. 97 della Costituzione, co. IV (!!).**

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 e 53 della Costituzione

- Ancora, si evidenzia nuovamente come i ruoli dei precedenti Concessionari (soggetti privati e società di capitali), sono stati assorbiti (ex art. 1 del D. L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016) dall'Ente Pubblico Economico: Agenzia delle Entrate Riscossione.

- Orbene, i ruoli in carico, tra cui anche quelli intimati all'attore, presentano quindi la richiesta di pagamento delle spese di "agio". In sostanza le spese di agio si identificano, insieme agli altri compensi percepiti dal Concessionario per l'attività di riscossione gestita dalla società privata, e cioè come quella misura che in maniera non indifferente pesa sul totale delle somme che i contribuenti devono pagare, appunto per l'attività del concessionario privato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e successive modifiche normative, l'attività dei concessionari, ossia gli agenti della riscossione, deve essere remunerata con un aggio. Esso ha natura tributaria, poiché per il contribuente che è tenuto a pagarlo, integra il tributo iscritto a ruolo. Il **concessionario privato**, quindi, si fa ripagare del servizio di riscossione su ogni atto esattoriale con un aggio della somma iscritta a ruolo, a cui si aggiunge il pagamento del rimborso delle spese fisse.

- Di conseguenza risulta palesemente illegittima la normativa prevista dall' art. 1 D. L. del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge il 1° dicembre 2016 con n.ro 225, in particolare ai punti 1, 2, 3, 6, 7; ove cioè concede al nuovo Concessionario di natura pubblica, ma con possibilità di azione che nella sostanza è quella propria di un Concessionario privato, la possibilità di poter incassare spese di agio che viceversa, per la normativa vigente si assume legittimi solo per Concessionari privati. Risultano quindi violato anche l'art. 3 e l'art. 53 della Costituzione, in quanto con la possibilità del nuovo soggetto Agenzia delle Entrate Riscossione, si è creata "in primis" una ingiusta disparità tra soggetto privato ed ente pubblico che gode, in questo caso, dei benefici di soggetto privatistico. Nonchè risulta violato quel criterio di proporzionalità, equità e progressività disposto dai dettati costituzionali dell'art. 53 Cost., visto come viene introdotta una ulteriore tassazione al contribuente non giustificata dall'Ente Pubblico che, viceversa, ottenendo le spese di privatistiche di "agio" aggiunge una ulteriore tassazione in carico al contribuente da parte della P.A..

P. Q. M.

Per tutte le ragioni sopra riportate, quindi, preliminarmente **SI CHIEDE, IN VIA INCIDENTALI, DISPORSI L'INOLTRO DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, affinché il Giudice delle Leggi valuti appunto la Costituzionalità (ex art. 3, 53 e 97**

Cost.) del nuovo Concessionario alla Riscossione costituito ex art. 1 D. L. del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge il 1° dicembre 2016 con n.ro 225, con particolare riferimento ai punti 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 10, e quindi, per l'effetto, la legittimità del nuovo soggetto Concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione, ergo, degli atti notificati all'attore.

ULTERIORE DIRITTO

- 2) Si contesta la validità delle notifiche di tali cartella e/o avvisi bonari prodomici al ruolo, MAI STATE RITUALMENTE NOTIFICATE ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c.: Difatti come sancisce la Giurisprudenza costante di Cassazione (Sent. 7544/97 e Sent. Cass. I Civ. 1508/05) la notifica va regolarmente notificata se non di persona, a parsona che in maniera inequivocabile deve essere convivente, in mancanza la notifica è nulla; Ancora si può contestare come anche per la Cassazione costante a SS.UU., sentenze del 1991 e 2005, anche in caso di notifica ex art. 140 cpc o 143 cpc, la stessa può perfezionarsi solo in caso di esibizione della seconda cartolina inviata (ex art. 140 cpc) in raccomandata in caso di assenza o (ex 143 cpc) solo in caso di deposito della certificazione in originale attestante la giuste e corretta procedura di notifica, in tutto questo le NOTIFICHE SONO NULLE!!! In tal senso si ricorda anche la recente sentenza n.ro 3/10 della Corte Costituzionale ha stabilito chiaramente come anche in caso di notifica ex art. 140 cpc, la correttezza della stessa va provata solo ed esclusivamente con il deposito della copia del bollettino di seconda raccomandata non essendo sufficiente la sola indicazione del Codice Meccanografico di Raccomandata;
- 3) ALTRESI' SI CONTESTA nel merito, poi, si contesta comunque l'infondatezza e palesi errori nel calcolo delle somme elevate e, soprattutto, interessi intimati al ricorrente, nonché la genericità delle modalità di calcolo degli stessi che portano ad annullare gli interi atti esattoriali intimati, viziati da genericità ed indeterminatezza, come anche sancito più volte dalla Giusprudenza (tra cui: Cass. Civ., sez. Tr., sent. n. 4516/2012; Cass. Civ. Ord. n. 20211/2013; Cass. Civ, sez. VI-T, Ord. n. 8934/2014). Sulla stessa scorta Difatti si ricorda anche il chiaro orientamento espresso dalla Cassazione Civile, sez. tributaria, con la sentenza 21/03/2012 n° 4516: l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi rende nulla la cartella esattoriale quando l'operato dell'ufficio diviene ricostruibile solo attraverso

difficili indagini dovute alla vetustà della questione, che non competono al contribuente, il quale vede, così, violato il suo diritto di difesa;

- 4) Tra gli altri, ancora in palese violazione della L. 212/2000, nello stesso riepilogo delle cartelle vengono sporadicamente indicati quali Enti presunti creditori, dei quali non essendo citati i riferimenti dei ruoli, i motivi del credito, i responsabili del procedimento e tutto quanto necessita una indicazione di ruolo e tributo, sono dei soli meri riferimenti nominali di cui se ne contesta la nullità e rendono lo stesso atto di intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali indicate, nulle ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 7 della L. 212/2000;
- 5) Ulteriormente poi, si contesta l'ASSOLUTA NULLITA' DELLA NOTIFICA EFFETTUATA A MEZZO PEC, riferita all'impugnato atto esattoriale. Su tale scorta, si ricorda come i recenti disposti Giurisprudenziali hanno sancito la nullità di tale operazione notificatoria in violazione dei disposti normativi di riferimento (Sent. n. 611 del 26/02/2016 CTP di Lecce e n. 1817 del 12/05/2016 CTP di Napoli). Pertanto a fronte della inesistenza dell'atto ingiunto, non può che rilevarsi la nullità assoluta degli atti esattoriali contestati i quali, pertanto, vanno annullati.

* * * * *

Tanto dedotto ed eccepito il concludente chiede che l'adito Giudice voglia raccogliere le seguenti conclusioni:

IN VIA PRELIMINARE

- 1) Disporre, quindi, in via indicentale l'Inoltro degli atti alla Corte Costituzionale affinché il Giudice delle Legge vagli la costituzionalità del nuovo Concessionario "Agenzia delle Entrate Riscossione" ex art. 1 D. L. del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge il 1° dicembre 2016 con n.ro 225;

In via subordinata, venga ritenuta costituzionale la L. 225/2016, entrando nel merito del procedimento:

- 2) previo accertamento della nullità ed infondatezza degli atti impugnati, chiede accogliersi la domanda attorea disponendo l'annullamento dell'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n.ro 0 [REDACTED] 00 E

CARTELLE ESATTORIALI n.ro 07 [REDACTED] 00 e
0 [REDACTED] 00;

- 3) condannare la convenuta, anche ex art. 96 cpc, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa in favore dell'istante e della propria parte procuratrice antistataria.

SI DEPOSITANO:

- 1) C [REDACTED]
- 2) D. L. del 22 ottobre 2016 n. 193;
- 3) Legge n.ro 225/2016;
- 4) Sentenza Corte Costituzionale n.ro 37/2015.

S. J.

Addì [REDACTED]

AVV. CRISTIANO CERIELLO